

UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n.37 del 24.04.2018

OGGETTO: Approvazione e parificazione dei conti giudiziari
resi dall'economista dell'ente

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Visto l'art.93 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Considerato quindi che l'economista comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economica alla propria amministrazione, il quale dopo essere stato controllato dall'ufficio ragioneria, viene inviato alla sede Giurisdizionale Contabile territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto;

Visto l'art.233 del D.Lgs. n.267/2000, secondo il quale entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'economista, come gli altri agenti contabili, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giudiziale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visti i conti di gestione dei seguenti agenti contabili:

- Economista comunale Sig.na Anna Briccola

Dato atto che in particolare sono stati verificati:

- I modelli di rendiconto redatti a norma di legge, datati e sottoscritti con firma autografa dagli agenti contabili;
- Verificati e controllati i movimenti e i saldi finanziari;

Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Visto il regolamento di contabilità;